

S T A T U T O

PARCAM SERVIZI S.R.L.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, NATURA, SEDE E DURATA.

Articolo 1 – Denominazione

È costituita la Società a responsabilità limitata denominata “Parcam Servizi S.r.l.” (nel prosieguo indicata anche come “**Società**”).

Articolo 2 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi strumentali alle attività dei soci e allo svolgimento delle loro funzioni o, in via residuale, di terzi. In particolare potrà erogare servizi di consulenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti ambiti: servizi di gestione del personale, servizi di gestione della comunicazione aziendale, servizi di gestione dell'amministrazione, finanza e controllo, servizi di consulenza giuridica e legale, servizi di gestione delle procedure di approvvigionamento, anche in qualità di stazione unica appaltante e centrale unica di committenza, servizi di gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di sicurezza cibernetica e dei sistemi a supporto interno, servizi in materia di conformità normativa e regolamentare, escluse le attività per legge riservate agli iscritti negli appositi albi professionali.

La Società può compiere qualsiasi attività strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale anche se non espressamente indicata.

La Società realizza e gestisce tali servizi e attività in via prevalente a favore dei soci, che esercitano sulla stessa il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi. In particolare, almeno l'ottanta per cento del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei servizi e dei compiti affidati alla stessa dai soci.

La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 3 - Natura

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del Codice civile, nonché ai sensi del D.Lgs. 175/2016 ed è “organismo di diritto pubblico”.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale italiano.

In particolare, la Società opera tramite il sistema dell'in-house providing.

Articolo 4 - Sede sociale

La Società ha sede legale in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Milano, Via Meravigli 9/b.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

La Società ha sede operativa a Milano e può costituire o sopprimere unità locali con delibera dell'Organo Amministrativo.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale e Quote

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 8, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della Società per azioni.

Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis, comma 1, del Codice civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, è fatto divieto ai soci di versare nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere i prezzi di mercato dei servizi resi a terzi, e ciò nei limiti di quanto ammesso in relazione alle società in house.

Articolo 7 – Diritti particolari dei soci

In aggiunta ai diritti sociali spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale e ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto, al socio Camera di commercio di Milano

Monza Brianza Lodi, con sede in Milano, via Meravigli 9/B, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2468, comma 3 del codice civile, il diritto particolare indicato al successivo articolo 19.

Articolo 8 – Soci

Alla Società possono partecipare solo gli enti o organismi pubblici.

Articolo 9 – Trasferimento delle Quote e diritto di prelazione

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Le quote possono essere trasferite solo a soggetti che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 8 e nel rispetto di quanto previsto al presente articolo 9.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, con copia all'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, con copia all'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro Imprese, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante potrà, perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci (che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 8), di diritti di opzione ovvero di qualsiasi altro atto cui consegua in via diretta o indiretta il trasferimento a terzi della proprietà di tutto o parte delle partecipazioni nella Società. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Articolo 10 – Titoli di Debito

La Società, con delibera dell'Assemblea dei soci, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel Registro delle Imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 11 – Versamenti

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'articolo 2467 del Codice civile e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Articolo 12 - Recesso

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata agli altri soci.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in conformità a quanto previsto dall'art. 2473, comma 3, c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla Società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 8 dello Statuto; in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del Codice civile; le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 13 – Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo, costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 14 – Poteri e validità delle Deliberazioni

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- c) la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 18, ovvero dell'Amministratore Unico;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;
- f) la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del Presidente, del Comitato per il controllo analogo di cui all'articolo 25 dello Statuto, definendone anche i relativi compensi;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo.

La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci. Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15 - Convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del bilancio preventivo.;
- per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza), anche con tutti gli intervenuti da remoto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 16 – Presidente e Segretario

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, qualora non siano presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico.

Il Presidente individua il Segretario dell'Assemblea tra i dipendenti o i collaboratori della Società, oppure da un Notaio da lui scelto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Art. 17 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del socio munito dei necessari poteri.

Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o i soci sottopongono alla sua approvazione.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le delibere aventi ad oggetto:

- a) la costituzione di nuove società;
- b) gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;
- c) le acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie.

L'Assemblea può delegare all'Organo Amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 18 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata dall'Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci nomina l'Amministratore Unico ovvero, in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri di Amministrazione.

In caso di Organo Collegiale, l'Assemblea può nominare tra i Componenti del Consiglio d'Amministrazione un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Allo stesso non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

Sono applicabili, comunque, i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

Articolo 19 – Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate agli articoli 14 e 17 dello Statuto.

Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice civile.

L'Organo Amministrativo può nominare, su designazione del socio Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il Direttore Generale, che avrà i poteri e le funzioni di cui all'articolo 23 dello Statuto.

Articolo 20 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale o dal sindaco unico.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con posta elettronica certificata o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale o il sindaco unico, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con tutti gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri componenti, tra i dipendenti e collaboratori della Società.

In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale o al sindaco unico di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e

tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale o al sindaco unico.

In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori della Società.

Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo ed il Direttore Generale, ove nominato.

Articolo 21 - Firma sociale rappresentanza legale

La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

La firma e la legale rappresentanza spettano anche al Vicepresidente, ove nominato in assenza del Presidente, ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, ove nominato, e ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

Articolo 22 – Decadenza dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

L'Organo Amministrativo decade altresì in caso di cessazione contestuale per qualsiasi motivo dalla carica della maggioranza dei componenti, in caso di organo collegiale.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o incapacità permanente di uno dei Consiglieri si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile, in caso di organo collegiale.

Articolo 23 – Direttore Generale

Il Direttore generale, ove nominato dall'Organo Amministrativo su designazione del socio Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo.

Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle sue delibere.

Al Direttore Generale spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 24 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il sindaco unico ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente. Il Collegio Sindacale ovvero il sindaco unico ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone, ai sensi dell'articolo 2397 del Codice civile, di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale ovvero il sindaco unico dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

L'incarico di Revisore Legale dei conti è affidato al Collegio Sindacale o al sindaco unico ovvero a revisori legali o società di revisione iscritti nell'apposito registro, a seguito dell'espletamento delle procedure di legge, per la durata tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio Sindacale o al sindaco unico, è richiesto che i componenti del Collegio Sindacale o il sindaco unico siano iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25 - Comitato per il controllo analogo

Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per assicurare l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le Società che operano secondo il modello dell'in-house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (da attuarsi ex ante, in via contestuale ed ex post sulle diverse attività svolte), nonché di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

Tale Comitato, inoltre, potrà espletare i propri compiti di indirizzo, vigilanza e controllo, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo dell'oggetto sociale, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, con modalità tali da assicurare la rappresentatività di tutti i Soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile, assicurando il mantenimento della rappresentatività di tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo, sempre nel rispetto delle indicazioni giurisprudenziali in materia di controllo analogo congiunto.

TITOLO IV – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 26 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 27 – Bilancio

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Scioglimento

La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

Con decisione dei soci si procede a determinare le modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, conferendo i relativi poteri.

Articolo 29 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alla normativa vigente.